

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO 2021 - 2023
DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI DIPENDENTI DELLE AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE
E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Tra
ASSOCIAZIONI DATORIALI
UNASCA e CONFARCA
e
FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI

Il giorno 22 luglio 2021, presso la sede dell'Unasca, si sono incontrate:

UNASCA - Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica, rappresentata da Antonio Datri, Presidente UNASCA, Davide Falteri per il settore Autoscuole e Giancarlo Sangalli per il settore Studi

CONFARCA Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici, rappresentata dal Presidente Paolo Colangelo, settore studi Elena Lenarduzzi, settore autoscuole Christian Filippi


la FILT - CGIL rappresentata da Cristina Settimelli e Luca Sordini

la FIT - CISL rappresentata da Maurizio Diamanti e Francesco Sorrentino

la UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario generale Claudio Tarlazzi, il Segretario nazionale Marco Verzari, il dipartimento: Sergio Tarabù, Massimo Longo, Paolo Collini e Lucia Silvestri

per sottoscrivere la seguente ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica scaduto il 31 dicembre 2019.

CS LS



E' stato approvato il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica e di studio di consulenza automobilistica e nautica.

Premesso che

- il presente contratto rappresenta una leva di fondamentale importanza per l'attuazione degli obiettivi strategici delle aziende di riferimento;
- la legislazione in materia di rapporto di lavoro, nel periodo di vigenza contrattuale, è stata rinnovata;
- nell'ambito della negoziazione contrattuale vanno ricompresi l'introduzione ed il progressivo sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi, a supporto delle aziende nei diversi processi dalle stesse presidiati, da ricomprendere nel quadro generale dei diritti e delle tutele
- il verbale di accordo sottoscritto in data 11 febbraio 2021, che ha prodotto un ampliamento delle associazioni datoriali aderenti al Contratto nazionale di lavoro, consentendo di realizzare un'estensione del campo di applicazione delle regole in esso contenuta, costituisce parte integrante della trattativa condotta per il rinnovo;
- con il presente Accordo ed i relativi Allegati, si rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle Autoscuole, Scuole nautiche e Studi di consulenza automobilistica, relativamente al periodo 2021 - 2023, apportando le modifiche e/o integrazioni di seguito riportate e/o definite negli allegati sopra citati.

Le Parti concordano e stipulano quanto segue:

- 1) Gli istituti normativi del vigente CCNL, intendendo per tali il testo del CCNL 2016 - 2019 e i relativi accordi integrativi, vengono modificati secondo i successivi commi e gli articoli allegati che fanno parte integrante della presente intesa, ferma restando la validità degli articoli contrattuali non oggetto di nuova disciplina e degli accordi correlati non espressamente abrogati;
- 2) Relativamente al rinnovo della parte economica, si stabilisce:
 - a) di procedere al riconoscimento di un aumento del minimo tabellare a regime pari a € 60,00 convenzionalmente riferito al 4° livello, secondo le seguenti decorrenze:
 - dal 01 settembre 2021, per un importo incrementale sul minimo tabellare pari ad € 30,00;
 - dal 01 febbraio 2022, per un importo incrementale sul minimo tabellare pari ad € 30,00;
 - b) che tali importi, riparametrati sulle diverse posizioni organizzative ed economiche secondo la vigente scala di classificazione, producono la seguente articolazione:

LS CS
[Handwritten signatures and initials]

Parametri	Livelli	dal	dal	a regime
200	Quadri	44,44	44,44	88,88
156	5°	32,67	32,67	69,34
135	4°	30	30	60
125	3°	27,78	27,78	55,56
119	2°	26,44	26,44	52,88
100	1°	22,22	22,22	44,44

c) che tali importi comportano, a regime, il seguente nuovo tabellare:

Parametri	Livelli	Minimo tabellare	Indennità Integrativa Speciale	E.D.R.	Totale
200	Quadri	1480,91	452,81	10,33	1944,05
156	5°	1152,77	445,84	10,33	1608,94
135	4°	992,07	442,41	10,33	1444,81
125	3°	926,85	439,83	10,33	1377,01
119	2°	881,12	439,83	10,33	1331,28
100	1°	740,46	437,56	10,33	1188,35

d) relativamente all'esercizio 2020, di una indennità "una tantum", a copertura del periodo progressivo, per un importo pari ad € 70,00, riferito convenzionalmente al 4° livello, da corrispondersi nella mensilità di settembre 2021 e che, riparametrato secondo la vigente scala di classificazione, produce i seguenti importi:

Parametri	Livelli	Una tantum
200	Quadri	103,70
156	5°	80,90
135	4°	70,00
125	3°	64,82
119	2°	61,70
100	1°	51,85

3) In considerazione di quanto affermato in premessa, viene inclusa nel CCNL la seguente disciplina normativa che integra e/o modifica le seguenti tematiche riferite ai corrispondenti titoli:

Handwritten signatures and initials: LL, ES, AD, LS, CS, and others.

ALLEGATO 1

Disciplina del Rapporto di Lavoro

4) Costituiscono parte integrante del presente accordo le seguenti tematiche:

a) Servizi in favore dei dipendenti (flexible benefits)

Nell'ambito del welfare contrattuale, le parti convengono che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 le autoscuole dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200,00 euro.

Tali strumenti di welfare devono essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno e spettano ai lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno.

L'Ente Bilaterale svolgerà, al termine di ciascun anno, una verifica circa l'andamento e l'effettiva fruizione dell'istituto da parte dei dipendenti, a seguito della quale le Parti, a livello nazionale, si incontreranno per le determinazioni del caso.

b) Apprendistato


La definizione dei profili formativi e le linee guida da adottarsi per la definizione del piano formativo individuale, di cui sarà data informazione alle OO.SS. competenti territorialmente, e correlato alla professionalità da acquisire saranno oggetto di apposito protocollo tra le parti, da definirsi entro 6 mesi dalla firma del contratto

Si conviene inoltre sull'opportunità di fare puntuale ricorso a questa tipologia contrattuale, attraverso accordi da stipulare nell'ambito di programmi condivisi di internalizzazione e potenziamento delle attività ricche strategiche. A tal fine, le Parti medesime potranno prevedere congiuntamente una specifica percentuale di utilizzo dei contratti, nell'ambito dei limiti più complessivi previsti per l'attivazione delle tipologie lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato.

c) Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parti hanno individuato il Fondo EST come fondo di riferimento, integrativo rispetto alle prestazioni garantite dal SSN, al quale sono iscritti tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La contribuzione è pari ad € 15,00 mensili a carico dell'azienda ed € 2,00 mensili a carico del lavoratore. L'azienda che omette il versamento del contributo, è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distintivo della Retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione globale di fatto.

21
AD
CS LS



d) Ente Bilaterale

Al fine di promuovere e diffondere le attività dell'ente si conviene che le società/aziende ricomprese nel campo di applicazione del presente CCNL devono necessariamente versare la quota fissata per ciascun dipendente, secondo gli accordi condivisi.

In caso di mancato versamento le società/aziende inadempienti, per poter fruire dei servizi previsti nell'ambito della bilateralità, dovranno versare in favore dell'ente un importo pari al doppio delle quote previste.

Nell'ambito delle proprie attività l'Ente promuoverà delle verifiche periodiche, finalizzate a tale rilevazione.

In relazione a quanto stabilito alla lettera i) che segue, l'Ente provvederà ad assicurare la stampa, anche in formato *on line*, del testo contrattuale coordinato. Si conviene di adeguare la quota da versare in favore di ciascun dipendente a 2 euro.

Le parti si impegnano ad avviare, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, un confronto destinato alla revisione dello Statuto, anche a seguito della confluenza di una nuova associazione datoriale nel CCNL di Settore.

e) Formazione - Formazione continua

Le parti, nel confermare in FORTE (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del terziario) il fondo di riferimento per le imprese del settore per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, promuoveranno la sottoscrizione di uno specifico protocollo nazionale, da definirsi entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo, finalizzato all'adozione di linee guida in materia.

e) Dignità della persona, molestie e violenza di genere

Le Parti, ritenendo inaccettabile ogni atto e comportamento che, nei luoghi di lavoro, si configuri come molestia o violenza, si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere tali comportamenti

Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo sarà avviato un confronto al fine di definire congiuntamente una procedura volta a prevenire eventuali discriminazioni e molestie, anche di tipo sessuale, definendo anche un codice nazionale di comportamento contro le molestie sessuali ed il mobbing.

f) Festività soppresse

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 11 del CCNL del settore, si precisa che le quattro giornate di riposo da utilizzare nell'anno solare, secondo quanto fissato dalla L. 937/1977 potranno essere fruite anche in modalità intera, su richiesta del dipendente.

22

ES

DP

AD

CS LS

g) Previdenza integrativa complementare

Nel confermare l'accordo del 25 gennaio 2017, con il quale le parti hanno convenuto di aderire al fondo PRIAMO, si istituisce la quota contrattuale in favore di tutti i lavoratori del settore pari all'1%, che per i dipendenti iscritti incrementa la quota già fissata all'1%. Resta comunque salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore.

h) Salute e sicurezza sul lavoro

In riferimento anche di quanto definito con l'adozione del Protocollo condiviso Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore, le Parti svolgeranno, anche nell'ambito dell'Ente bilaterale, periodiche sessioni, con cadenza semestrale, dedicate non solo all'andamento della pandemia, ma anche ad una valutazione congiunta di quanto necessario promuovere, anche sul piano formativo, al fine di assicurare adeguate ed efficaci politiche prevenzionali in materia.

A tal proposito le Associazioni di categoria forniranno all'ente medesimo, con cadenza semestrale, i dati relativi agli eventi infortunistici rilevati nel settore, con particolare riferimento alle attività svolte su strada.



In particolare, nell'ambito delle attività svolte dall'Ente saranno promossi processi formativi ed informativi volti a prevenire il rischio da investimento, per i lavoratori interessati.



i) Testo contrattuale

Successivamente alla definizione degli impegni contenuti nel presente accordo, sarà condiviso tra le parti il nuovo testo contrattuale coordinato, integrato con le novazioni introdotte, mediante la costituzione di apposita commissione congiunta, che avvierà i propri lavori entro i 60 giorni successivi alla stipula del presente accordo.

l) Decorrenza e durata

Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dall'1 gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2023 sia per la parte normativa che per quella economica.

UNASCA

CONFARCA


FILT - CGIL

FIT - CISA

ULTRASPORTI
